



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A. Diaz - 73010 Sogliano Cavour -
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092
Pec protocollo.comune.sogliano-cavour@pec.it
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755



FUTURA LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

DISCIPLINARE DI GARA

*GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA
mediante Procedura Aperta
(Artt. 71 e 83 del D.Lgs. n. 36/2023)*

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 104609 DEL 29 LUGLIO 2024 PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP B35E24000250006 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “MONS. GIUSEPPE PALAMÀ” DI SOGLIANO CAVOUR

PREMESSE:

- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso pubblico n. 0104609 del 29 luglio 2024, che si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- Il presente Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133, intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;
- Con il richiamato avviso si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000 edifici;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21/08/2024 è stato espresso atto di indirizzo alla candidatura di una proposta progettuale riguardante l’ampliamento del plesso scolastico adibito a Scuola Primaria “Mons. Giuseppe Palamà” e Secondaria di Primo Grado “Mons. Giuseppe Palamà”, sito in via Vittorio Veneto, prevedendo la realizzazione di nuovi spazi e locali da adibire a mensa scolastica ai sensi dell’avviso pubblico;

- Il Comune di Sogliano Cavour, in risposta all'avviso pubblico sopra richiamato, ha candidato, nei termini, la proposta progettuale riguardante l'ampliamento del plesso scolastico adibito a Scuola Primaria "Mons. Giuseppe Palamà" e Secondaria di Primo Grado "Mons. Giuseppe Palamà", sito in via Vittorio Veneto, prevedendo la realizzazione di una nuova costruzione della mensa scolastica, per un importo complessivo pari ad Euro 592.160,00;
- Il progetto presentato dal Comune di Sogliano Cavour è contraddistinto dal CUP B35E24000250006;
- Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza n. 40 del 17/10/2024, è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso pubblico sopra richiamato (Allegato 1);
- Il progetto presentato dal Comune di Sogliano Cavour per la costruzione di nuova mensa scolastica del plesso scolastico adibito a Scuola Primaria "Mons. Giuseppe Palamà" e Secondaria di Primo Grado "Mons. Giuseppe Palamà", sito in via Vittorio Veneto, contraddistinto da CUPB35E24000250006, risulta ammesso a finanziamento per l'importo di Euro 592.160,00;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 23/10/2024 si è preso atto dell'ammissione a finanziamento del progetto CUP B35E24000250006 e si è proceduto con la nomina del RUP;
- In data 05/12/2024 il Comune di Sogliano Cavour ha sottoscritto l'Accordo di Concessione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, impegnandosi a rispettare il seguente cronoprogramma di attuazione della misura finanziata:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 28 febbraio 2025	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il 28 febbraio 2025	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 30 aprile 2025	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- Con nota acquisita al protocollo comunale n. 630 del 22/01/2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha comunicato al Comune di Sogliano Cavour la ridefinizione, in via eccezionale, del cronoprogramma relativo all'aggiudicazione dei lavori, fissandola al 31 marzo 2025.
- In data 29/01/2025 il Comune di Sogliano Cavour ha sottoscritto l'Addendum all'Accordo di Concessione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, impegnandosi a rispettare il seguente nuovo cronoprogramma di attuazione della misura finanziata:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 marzo 2025	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il 31 marzo 2025	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 31 maggio 2025	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- Con Determina n. 832 del 19/12/2024 si è proceduto all'affidamento dei SERVIZI TECNICI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA per il progetto in oggetto alla Ditta "Geoprove" s.r.l., con sede legale in via 2 giugno, 73049 Ruffano (LE), P.IVA 03940580750 per un importonetto di Euro 1.000,00, oltre IVA al 22%, pari a Euro 220,00, per un importo complessivo di Euro 1.220,00;
- con Determina n. 857 del 31/12/2024 si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici, che comprendono la PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE STRUTTURALE, CSP del progetto in oggetto, all'ing. Francesco Realgar, con sede legale in Via Roma 407 in Matino (LE), P. IVA 04986980755, per un importo netto di Euro 19.862,23 oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, per un importo totale di Euro 25.201,21;
- Con nota prot. comunale n. 369 del 15/01/2025 la ditta incaricata per i servizi tecnici per indagini geognostiche e redazione della relazione geologica, nella persona del Dott. Geol. DE DONATIS MARCELLO, ha trasmesso le relazioni richieste all'Ente Comunale, come già condivise con il tecnico

incaricato per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, che costituiscono parte integrante della progettazione;

- Con nota prot. comunale n. 601 del 22/01/2025 il professionista incaricato per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “MONS. GIUSEPPE PALAMÀ” DI SOGLIANO CAVOUR, redatto ai sensi 41 del D.Lgs. 36/2023;
- in data 28/01/2025, il RUP dell’intervento in contraddittorio con il tecnico incaricato, ha predisposto il Verbale di Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, ai sensi del d.lgs. 36/2023 art. 42 comma 4, d.lgs. 36/2023 All. I.7 art. 39;
- in data 28/01/2025, il RUP dell’intervento in contraddittorio con il tecnico incaricato, ha predisposto il verbale di Validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, ai sensi del d.lgs. 36/2023 art. 42 comma 4, d.lgs. 36/2023 All. I.7 art. 34;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 29/01/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto, come redatto dal tecnico incaricato e acquisito al protocollo dell’ente con nota prot. n. 601 del 22/01/2025;
- Con note prot. comunale n. 923, 924, 925, 926 e 927 del 31/01/2025 il professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo relativo agli interventi REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “MONS. GIUSEPPE PALAMÀ” DI SOGLIANO CAVOUR, redatto ai sensi 41 del D.Lgs. 36/2023;
- Con nota prot. n.1107 del 05/02/2025 è pervenuto parere favorevole di conformità urbanistica dell’intervento, come predisposto dal Settore Lavori Pubblici, Pianificazione e Assetto del territorio del Comune di Sogliano Cavour;
- in data 14/02/2025, il RUP dell’intervento in contraddittorio con il tecnico incaricato, ha predisposto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo dell’intervento, ai sensi del d.lgs. 36/2023 art. 42 comma 4, d.lgs. 36/2023 All. I.7 art. 39;
- in data 14/02/2025, il RUP dell’intervento in contraddittorio con il tecnico incaricato, ha predisposto il verbale di Validazione del progetto esecutivo dell’intervento, ai sensi del d.lgs. 36/2023 art. 42 comma 4, d.lgs. 36/2023 All. I.7 art. 34;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, come redatto dal tecnico incaricato e acquisito al protocollo dell’ente con note prot. comunale n. 923, 924, 925, 926 e 927 del 31/01/2025;
- Con Determina n. 51/119 del 21/02/2025 è stata emanata Determina a Contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, e sono stati approvati gli atti di gara;

CONSIDERATO CHE:

- i PNRR sono programmi **performance based** e come tali sono incentrati su milestone e target;
- il Comune di Sogliano Cavour, nell’attuazione dell’intervento, è tenuto a rispettare il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 marzo 2025	Determina di aggiudicazione
Notifica dell’aggiudicazione	Entro il 31 marzo 2025	Notifica dell’aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 31 maggio 2025	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- il Comune di Sogliano Cavour, in qualità di soggetto attuatore, si è impegnato al rispetto degli obblighi e delle indicazioni in relazione ai “**principi orizzontali**” di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, che prevedono ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo, cd. **DNSH**, a nessuno dei sei obiettivi ambientali (1. Mitigazione dei cambiamenti climatici -2. Adattamento ai cambiamenti climatici – 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine – 4. Transizione verso un’economia circolare – 5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento – 6. Protezione e ripristino

della biodiversità e degli ecosistemi), nonché l'obbligo di rispettare le indicazioni in relazione ai **“principi trasversali”** del piano, quali, tra gli altri, i principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Resta fermo l'obbligo di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del MITE ed assicurare l'integrazione con i vincoli DNSH;

- L'intervento è in **"Regime 2"** – pertanto si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH allegata al progetto;
- In seguito alla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo il soggetto attuatore procede all'indizione di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) ed alle norme nazionali che introducono semplificazioni e sospensioni per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (Decreto-legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021) nonché degli obblighi derivanti dal PNRR prescritti negli Avvisi pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

La procedura di gara si svolgerà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 con aggiudicazione **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)** ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. n.36/2023.

Alla luce di quanto sopra indicato, l'appalto relativo alla procedura in oggetto sarà finanziato con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; pertanto il progetto esecutivo e la presente lettera invito sono redatti in conformità alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse. Il suddetto appalto sarà conforme, pertanto, anche ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai “principi trasversali” del piano, quali, tra gli altri, i principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Resta fermo l'obbligo di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del MITE ed assicurare l'integrazione con i vincoli DNSH.

LUOGO DI ESECUZIONE: L'area d'intervento sorge a Sogliano Cavour, presso il plesso scolastico adibito a Scuola Primaria “Mons. Giuseppe Palamà” sito in via Vittorio Veneto.

DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO: L'investimento si inquadra nell'ambito del PNRR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “MONS. GIUSEPPE PALAMÀ” DI SOGLIANO CAVOUR

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Paola Gemma, Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO del Comune di Sogliano Cavour

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Il procedimento si svolge interamente attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato “MEPA”, mediante il quale saranno gestite tutte le fasi della procedura, comprese pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e

aggiudicazione delle offerte, nonché pubblicazioni, comunicazioni e scambi di informazioni ex artt. 27, 29 e 90 del D.lgs. n. 36/2023. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo" della piattaforma telematica visualizzabili direttamente nel portale, parti integranti e sostanziali delle norme di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura.

L'operatore economico deve accreditarsi al Sistema telematico ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2025;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. DGUE;
5. Modello di domanda di partecipazione (Allegato 1);
6. Modello Dichiarazione cause esclusione (Allegato 2);
7. Modello Dichiarazione assenza conflitto di interessi (Allegato 3);
8. Modello Dichiarazione regime fiscale (Allegato 4);
9. Modello Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 5);
10. Modello Dichiarazione Titolare Effettivo (Allegato 6)
11. Modello offerta economica (Allegato 7).

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

<https://www.comunedisoglianocavour.le.it/l-amministrazione/trasparenza/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-avvisi-bandi-ed-inviti>

(sito Ente, sezione "Bandi di gara")

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma MEPA è da intendersi fatto al suddetto link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma MEPA, entro il **10/03/2025 alle ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare (impossibilità oggettiva) e verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento);

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (%)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	II	si	266.468,33	57,02%	prevalente	no
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE	OS18-b	I	si	72.699,76	15,56%	Scorporabile	si
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	I	si	128.108,48	27,42%	Scorporabile	si

Lavori		
A.1	Lavori a base d'asta	€ 467.276,57
	<i>Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta</i>	<i>€ 132.222,06</i>
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.884,08
TOTALE A.1 + A.2		€ 475.160,65

L'appalto è finanziato con PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I costi della manodopera così come sopra indicati devono intendersi scorporati dall'importo dei lavori e non essendo soggetti a ribasso d'asta saranno valutati come tali nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 del D. Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicato è il seguente: *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Edilizia – Industria e Cooperazione – 2022 – 2024 e successivi (Codice CNEL F012), e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso*, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

Modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a corpo

DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 256 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio dei lavori.

REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60 comma 3, lettera b) del Codice, gli indici sintetici di costo di costruzione.

OPZIONI E RINNOVI

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in

altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/ FINANZIARIA E TECNICO/ORGANIZZATIVA

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al punto 3 del presente disciplinare.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
 - a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Con riferimento alla **“Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili”**, il requisito di qualificazione deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, a meno che non sia in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lett a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Con riferimento alla **“Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili”**, il requisito di qualificazione deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, a meno che non sia in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la corretta e coordinata esecuzione.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 9.503,21 (2%) ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee e della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'edificio di via Vittorio Veneto, in Sogliano Cavour è **obbligatorio** per le seguenti ragioni: verifica dello stato dei luoghi e coordinamento intervento in termini di sicurezza.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Responsabile Area Tecnica del comune di Sogliano Cavour solo ed esclusivamente all'indirizzo pec: uff.tecnico.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail, PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro la scadenza indicata sul portale telematico.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatarario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 2023.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre
le ore 09:00 del giorno 17/03/2025
a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente "A - Documentazione" e "B "Documentazione tecnica" e "C- Offerta economica"

Si precisa che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Sistema;

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione ed esecuzione di cui all’articolo 9 del presente bando;
- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- 1) Bando di gara sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 2) Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 3) Modello di domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilato;
- 4) eventuale procura;
- 5) DGUE;
- 6) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 8) documentazione in caso di avvalimento;
- 9) documentazione per i soggetti associati;
- 10) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 11) Modello Dichiarazione cause esclusione (Allegato 2);
- 12) Modello Dichiarazione assenza conflitto di interessi (Allegato 3);
- 13) Modello Dichiarazione regime fiscale (Allegato 4);
- 14) Modello Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 5);
- 15) Modello Dichiarazione Titolare Effettivo (Allegato 6);

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata dal DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del

codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge 76/20;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità sottoscritto con la prefettura di Lecce.
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (whitelist) istituito presso la Prefettura della provincia di

oppure

- di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
- essere in possesso della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili”, obbligatoria per i soggetti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che operano nei cantieri di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del decretostesso, in vigore dal 1° ottobre 2024

oppure

- di aver presentato domanda per il rilascio della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili” obbligatoria per i soggetti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che operano nei cantieri di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del decreto stesso, in vigore dal 1° ottobre 2024 (vedi copia della domanda oltre che la ricevuta della protocollazione presentata digitalmente attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL).

oppure

- di non essere tenuto al possesso della patente a crediti, in quanto in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, secondo quanto disposto dal comma 15 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Imposta di bollo: L’imposta di bollo, dovuta per l’istanza di partecipazione, dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall’art. 15 co.5 del D.P.R. n. 642/72, come modificata dall’art. 1 co. 597 della L. n.147/13. A tal fine si segnala che con risoluzione n.12/E del 03.03.15, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta di

bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24. Resta fermo che, qualsiasi modalità prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento. La scansione della ricevuta di pagamento, sempre firmata digitalmente, deve essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità impartite dal sistema MEPA.

La busta telematica B – “Offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione gli elaborati necessari a descrivere esaustivamente la proposta di realizzazione del lavoro rispetto ai criteri e ai sub-criteri qui descritti.

L'offerta tecnica non può in alcun modo prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara, ma solo miglioramento dello stesso, in funzione degli elementi di valutazione.

I criteri e i sub-criteri sotto indicati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all'offerta tecnica di 90 punti secondo la seguente ripartizione:

OFFERTA TECNICA	
TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - Punteggio massimo 90 punti	
A) Aspetti di Carattere Organizzativo/Operativo	Punteggio

A.1	<p>Verranno valutate proposte migliorative che prevedono misure organizzative di cantiere nelle diverse fasi realizzative dell'opera con particolare riferimento:</p> <p>Accessibilità ai luoghi;</p> <p>Svolgimento delle fasi di lavoro limitando le interferenze con l'ambiente circostante;</p> <p>Riduzione dei disturbi e delle polveri per le aree adiacenti la scuola, la palestra e le strutture limitrofe;</p> <p>Riduzione delle interferenze con la viabilità.</p>	10
-----	--	----

	Saranno inoltre valutate positivamente tutte le soluzioni tecniche volte a garantire la continuità delle utenze collegate alla scuola in tutte le fasi di realizzazione del nuovo edificio senza causare interruzioni e disagi all'edificio scolastico.	
B) Qualità Materiali e Prodotti		
B.1	Miglioramento della qualità dei materiali e dei prodotti impiegati, così da garantire un migliore inserimento ambientale, ottimizzare la funzionalità e durabilità delle opere in progetto, il concorrente dovrà inoltre porre particolare attenzione alla gestione dei rifiuti edilizi e il rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).	5
C) Miglioramento dei principi e degli obblighi specifici previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)		
C.1	<p>Misure volte a promuovere l'inclusione lavorativa, la parità di genere e l'assunzione giovanile</p> <p>Saranno valutate modalità innovative di organizzazione del lavoro come suggerito dall'art.47, co.5 lett.b) del DL77/21 convertito in L.108/21 ed in particolare l'utilizzo di specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro medesimo, anche rapportandosi alle <i>“Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”</i>, adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7.12.2021;</p>	2
C.2	<p>Interventi di mitigazione ambientale sull'impianto e rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente</p> <p>Sarà valutato il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). L'Operatore Economico dovrà dimostrare di avvalersi di materiali, attrezzature e accorgimenti sulla base dei quali minimizzerà l'eventualità di procurare un danno significativo all'ambiente.</p>	3
D) Miglioramento della qualità architettonica e funzionale dell'edificio e delle relative aree di pertinenza		
D.1	<p>Impianto termico e trattamento aria</p> <p>Saranno valutate le proposte tecniche finalizzate a migliorare ed incrementare la funzionalità dell'impianto di climatizzazione e di trattamento dell'aria, in particolare saranno premiate le soluzioni migliorative volte a garantire un miglior sistema di trattamento dell'aria, in termini di superficie asservita, capacità di ricambio aria e qualità dell'azione filtrante.</p>	10

D.2	<p>Qualità dell'involucro opaco e trasparente</p> <p>Saranno valutate le proposte tecniche finalizzate al miglioramento della qualità complessiva dell'involucro dell'immobile in termini di riduzione del coefficiente di scambio termico globale, traspirazione e salubrità degli ambienti, con riferimento alle superfici verticali e orizzontali con particolare riferimento alle vetrate ed alle chiusure oscuranti. Saranno inoltre valutate quelle soluzioni tecniche volte a migliorare il comfort e la sicurezza degli ambienti interni.</p>	10
D.3	<p>Impianto elettrico ed efficientamento energetico</p> <p>Saranno valutate quelle soluzioni volte a migliorare l'impianto elettrico, sia negli ambienti interni che esterni, riguardanti l'illuminazione, la sicurezza dell'edificio e il risparmio energetico, con particolare riferimento alla capacità di produzione energetica e di risparmio energetico.</p>	15
D.4	<p>Accessibilità e fruibilità degli ambienti</p> <p>Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni progettuali volte ad incrementare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi di progetto con l'edificio scolastico.</p>	7
D.5	<p>Attrezzature fisse tecniche</p> <p>Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni progettuali di offerta inerente ad attrezzature fisse tecniche per garantire la funzionalità della mensa scolastica.</p>	13
D.6	<p>Aree esterne di pertinenza</p> <p>Saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative volte a garantire una più ampia fruibilità delle aree esterne al fabbricato e dell'intero complesso scolastico, in particolare saranno prese in considerazione: le soluzioni che concorrano a rendere maggiormente fruibili e funzionali le aree pertinenziali, finalizzate alla riorganizzazione degli spazi e delle aree a verde, compresa la pavimentazione, i sistemi di raccolta acque.</p>	15

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo prima della riparametrazione.

Le proposte migliorative, ai sensi dell'art. 108, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 dovranno essere connesse funzionalmente al progetto esecutivo posto a base d'asta. La Commissione di gara non attribuirà alcun punteggio per le offerte di opere aggiuntive non connesse funzionalmente al progetto.

L'insieme delle proposte migliorative dovrà essere documentato attraverso la redazione di un documento denominato "offerta tecnica", organizzato secondo i sub criteri sopra esposti, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico concorrente.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all'offerta economica.

Tutti gli elaborati descrittivi che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica, devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta "Offerta Tecnica" non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta "Documentazione Amministrativa" sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Il concorrente dovrà presentare una Relazione di massimo 52 pagine in formato A4 scritta in formato leggibile, preferibilmente in Times New Roman e così composta: n. 1 pagina A4 costituente la copertina, n. 1 pagina A4 costituente l'indice o sommario, n. 50 pagine illustranti i paragrafi per le risposte a tutti i sub-criteri di valutazione. Le pagine dovranno essere numerate.

Si rammenta che le pagine in eccesso non saranno considerate e che ai fini del computo delle 50 pagine non saranno conteggiati l'indice e la copertina.

Oltre alla relazione di cui sopra, il concorrente potrà allegare alla medesima relazione al massimo n. 25 pagine in formato A3 nelle quali potranno essere riportati: schemi grafici, tabelle, foto.

A corredo della documentazione sopra descritta, dovrà essere inserito:

- Elenco dei prezzi unitari/Voci di capitolato (senza indicazione dei costi/prezzi, pena l'esclusione);
- Computo metrico non estimativo delle migliorie offerte, suddiviso per i diversi criteri e sub-criteri;
- Scheda di sintesi delle migliorie offerte;
- Quadro di raffronto (un computo metrico non estimativo, riportante le quantità di cui al progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative).

N.B. - A pena di esclusione, è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico o ai prezzi: listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione, ecc..

La Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio potrà, motivatamente, escludere dalla valutazione e, quindi, attribuire un punteggio pari a zero al relativo sub criterio di valutazione, le proposte del concorrente che siano ritenute tecnicamente non idonee, peggiorative ovvero, non adeguate alle finalità dell'intervento. Qualora il candidato risultasse aggiudicatario, sarà comunque obbligato ad eseguire i lavori, per la parte non ammessa a valutazione, secondo il progetto posto a

base di gara, astenendosi dall'eseguire le lavorazioni e le migliorie proposte in sede di offerta ma rigettate dalla Commissione di gara, in sede di valutazione delle offerte tecniche.

Nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.

L'offerta tecnica, qualora l'impresa concorrente lo ritenga necessario, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione ove specifichi quali informazioni fornite nell'ambito dell'offerta nonché a giustificazione della stessa, costituiscano segreti tecnici o commerciali o ulteriori elementi riservati e per i quali si richiede l'oscuramento ovvero la limitazione in caso di istanze di accesso agli atti.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità impartite dal sistema e secondo il Modello Offerta Economica (Allegato 7). L'offerta economica, firmata secondo le modalità previste nel presente Disciplinare di Gara, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Dichiarazione d'offerta contenente l'indicazione del **RIBASSO PERCENTUALE** che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente importo dei lavori, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto.

La dichiarazione d'offerta di cui al precedente punto a) dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Nella dichiarazione d'offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) sarà utilizzato quello ritenuto più vantaggioso per la stazione appaltante.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella riportata al paragrafo 15 "Offerta tecnica" del presente Disciplinare di Gara.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui ai punti successivi.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente attraverso:

- A) la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun commissario.

Nel caso di attribuzione discrezionale dei coefficienti di cui alla precedente lettera A)

La valutazione delle offerte tecniche avverrà con il metodo aggregativo compensatore, di cui al Paragrafo VI delle L.G. n.2/2016 e s.m., applicando la seguente formula:

$$C(a)=\sum n [Wi* V(a)i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta(a);

n = numero totale dei sub-criteri

Wi = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i);

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-criterio(i) variabile tra 0 e 1;

\sum n= sommatoria.

Per ognuno degli elementi qualitativi ciascun commissario assegna discrezionalmente il coefficiente di valutazione tra 0 e 1, sulla base dei criteri di apprezzamento di seguito indicati:

Giudizio sintetico	Coefficie nte
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Distinto	0,8
Buono	0,7
Discreto	0,6
Sufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Non valutabile	0

La valutazione delle offerte tecniche in relazione ai criteri discrezionali, quindi, sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascuno dei componenti della commissione per ciascun sub-criterio, coefficiente che poi sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio.

I coefficienti, pertanto, sono determinati:

- 1) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario;

- 2) determinando, per ciascun concorrente, la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun sub-criterio;
- 3) viene attribuito valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

La Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio potrà, motivatamente, escludere dalla valutazione e, quindi, attribuire un punteggio pari a zero al relativo sub criterio di valutazione, le proposte del concorrente che siano ritenute tecnicamente non idonee, peggiorative ovvero, non adeguate alle finalità dell'intervento.

Si rammenta a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto dovrà essere unica.

Tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta in modo leggibile in ogni pagina da parte dei medesimi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione ("Documentazione Amministrativa"), ovvero sottoscritta digitalmente per gara telematica.

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

– **"Offerta Economica"**, punteggio massimo attribuibile: 10 punti; debitamente sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, la dichiarazione ed in lingua italiana, contenente:

- il ribasso globale percentuale, che in sede di esecuzione contrattuale, verrà applicato ai singoli prezzi, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelli della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento.

Il punteggio massimo che verrà attribuito all'offerta economica è pari a 10 punti, secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = (R_0/R_{\max})^{0,2} \times 10$$

Dove:

- V = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
- R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente fra i ribassi proposti;
- R_0 = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo
- α = coefficiente posto dall'Amministrazione e paria 0,20

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore ed occorre allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Inoltre l'offerta economica dovrà essere corredata da Computo metrico estimativo, contenente oltre alle lavorazioni del progetto esecutivo che l'impresa ha inteso di poter conservare, le ulteriori lavorazioni (migliorative e/o integrative) che l'impresa ha offerto con i relativi prezzi.

I punteggi attribuiti ai criteri qualitativi e quantitativi saranno sommati tra loro per determinare la graduatoria finale di ogni singolo concorrente.

L'operatore economico che otterrà il punteggio più alto, a seguito della somma dei singoli punteggi, risulterà aggiudicatario dell'appalto salvo che non risulti anomalo secondo quanto previsto dall'art.

110 D. Lgs. 36/2023. Si specifica che ai sensi dell'articolo 110 D. Lgs. 36/2023, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, dall'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

- il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi tecnici, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi.

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, di procedere alla valutazione della loro congruità. La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea e conveniente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **17/03/2025 alle ore 12:00**.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- c) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 0.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura da qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Sogliano Cavour, in qualità di titolare del trattamento (con sede alla Piazza Diaz Sogliano Cavour-pec protocollo.comune.sogliano-cavour@pec.it), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla selezione in oggetto ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla selezione. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, in particolare sul sito istituzionale per finalità di pubblicità legale e trasparenza. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Comune ai recapiti indicati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sogliano Cavour.

Sogliano Cavour, 27/02/2025

Il Responsabile unico del progetto
Ing. Paola Gemma